



termine, richiedendo altresì con effetto immediato l'intero importo dovuto, pari ad € 3.036,27;

- nonostante i tentativi di recupero del credito, nessun pagamento era mai pervenuto successivamente alla comunicazione di luglio 2005;
- nel novembre 2006 l'intermediario aveva provveduto alla cessione del credito, dandone comunicazione al cliente mediante lettera spedita il 23.11.2006.

Alle controdeduzioni sono stati allegati tutti i documenti sin qui richiamati, oltre al contratto relativo alla carta di credito.

La convenuta, nel richiamare le richieste presentate dal cliente, ha fatto rilevare che, sebbene il ricorso *"non presenti un'esplicita richiesta rivolta al Collegio"*, lo stesso è stato presentato con *"l'intento"* di ottenere *"una dichiarazione liberatoria relativa alla carta di credito"*. A tale proposito, l'intermediario ha fatto presente di essere impossibilitato a rilasciare tale attestazione, in quanto il credito vantato è stato oggetto di cessione a favore di altro soggetto. Tra l'altro, dai contatti intervenuti con la cessionaria, la convenuta ha appreso che:

- nel lasso di tempo intercorso non è intervenuta alcuna definizione del credito ceduto, che quindi risulta ancora regolarmente in essere;
- il ricorrente sostiene di *"aver già estinto il proprio debito"* derivante dall'utilizzo della carta di credito *revolving*, *"senza tuttavia aver fornito alcuna prova in tal senso"*.

In relazione a quanto sopra, la convenuta ha fatto presente di non aver ritenuto di *"dare seguito"* alla richiesta dell'istante, in quanto non *"sussistevano"* i presupposti per il rilascio della citata dichiarazione liberatoria. Ha chiesto infine al Collegio di dichiarare *"l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente e respingere il presente ricorso"*.

DIRITTO

Sulla base dei fatti sin qui esposti il Collegio ha, in primo luogo, preso atto del fatto che la convenuta non ha mai dato riscontro alla richiesta del cliente. Sebbene la convenuta motivi tale scelta dichiarando la mancanza di presupposti per il rilascio di tale attestazione, anche a seguito della cessione del credito e della conseguente mancanza di legittimazione passiva, il Collegio constata che proprio tali motivazioni avrebbero potuto costituire l'oggetto del riscontro alla richiesta del cliente e creare i presupposti per un chiarimento dei rapporti giuridici, in via preliminare all'eventuale ricorso all'ABF. L'impossibilità di dare un riscontro positivo ad una richiesta non esonera, infatti, l'intermediario dal rispetto delle vigenti disposizioni della Banca d'Italia che prevedono una risposta sollecita ed esaustiva ai reclami dei clienti, che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede anche in sede di comunicazioni ed informazioni fornite alla clientela.

In merito alla legittimazione passiva della convenuta, il Collegio prende atto della comunicazione relativa alla cessione del credito, inviata al ricorrente in data 23.11.2006 mediante raccomandata AR, pur rilevando la mancanza di documentazione relativa alla ricevuta di ritorno. E' evidente che, qualora la cessione sia stata notificata al cliente, quest'ultimo sarebbe tenuto a inoltrare richieste di informazioni alla società cessionaria, nei confronti della quale è tenuto ad onorare il debito preesistente nei confronti del cedente; infatti, ai sensi dell'art. 1260 c.c. e ss., a seguito del trasferimento della titolarità del diritto di credito, il cedente non può agire in relazione ad un diritto di credito che non rientra più nella sua sfera patrimoniale ed il debitore è liberato se paga al cessionario.

Il Collegio constata, tuttavia, che la convenuta ha accettato il contraddittorio e si è resa parte attiva anche nel reperimento di informazioni relative al perdurare dell'esistenza del credito in capo alla società cessionaria.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'aspetto che, a parere del Collegio, assume rilievo prioritario nell'esame della controversia è costituito dall'onere della prova relativo all'estinzione del debito in capo al ricorrente, che evidentemente costituisce il necessario presupposto per il rilascio da parte del creditore di una quietanza di pagamento.

A tale proposito il Collegio rileva che:

- la convenuta ha fornito copia dell'estratto conto attestante l'esistenza di un credito residuo nei confronti del ricorrente;
- la convenuta ha fornito la dichiarazione della cessionaria in merito all'attualità del credito nei confronti del ricorrente;
- il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito all'estinzione del debito;
- le parti non hanno esibito alcuna evidenza su eventuali segnalazioni nelle basi informative, che – ove false o errate – potrebbero causare il presunto danno lamentato dal ricorrente in sede di ricorso.

Alla luce di tale documentazione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/1993 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29/7/2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"- sez. IV - par. 3, gli estratti conto assumono efficacia probatoria, dato che *"in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"*.

Stante un documento probatorio di un credito residuo nei confronti del ricorrente, spetta a quest'ultimo l'onere della prova relativa all'estinzione del debito. L'art. 2697 c.c. dispone, infatti, che *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"*.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO